

Ordinanza nr. 29 / 2020 - Prot. nr. 11930

Li, 02 Aprile 2020

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione Italiana;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 08/03/2020 che dispone le misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 nonché misure di informazione e prevenzione;

VISTO il DPCM del 09/03/2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 nr. 19 concernente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che una delle misure di precauzione è la disinfezione degli ambienti con l'utilizzo di disinfettanti per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure precauzionali tese a prevenire la diffusione del COVID-19, che specifichino quanto disposto dai predetti DPCM, con particolare riferimento all'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

A tutti gli amministratori di condominio, in via precauzionale, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19, di procedere alla sanificazione degli ambienti comuni ogni 15 giorni a decorrere dalla data della precedente sanificazione.

Gli amministratori dovranno ottemperare a tale obbligo, entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Atripalda, attraverso ditte specializzate, imprese di pulizia, soggetti muniti di DPI, condomini muniti di DPI nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle raccomandazioni COVID-19. La sanificazione degli ambienti, come indicato dagli esperti di settore, deve essere effettuata tramite etanolo con concentrazione minima al 75% ed è possibile usare anche prodotti a base di cloro, tipo candeggina con concentrazione all'1%.

L'avvenuta sanificazione degli ambienti dovrà essere comunicata, entro e non oltre due giorni dall'intervento, mediante specifico modulo di autocertificazione al Comando Polizia Municipale fax 0825/611798 – Pec : pl.atripalda@pec.comune.atripalda.av.it – Mail comandantepl@comune.atripalda.av.it.

La presente ordinanza ha validità fino al 30 aprile 2020.

Ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19 il mancato adempimento dell'intervento di sanificazione e la mancata trasmissione entro 5 giorni dell'autocertificazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00 secondo le indicazioni esplicitate nell'art. 4 del citato Decreto Legge.

DISPONE

La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Avellino ed alla Regione Campania.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- ≡ Entro 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente TAR nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ≡ Entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Municipale vigilerà sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.



Il Sindaco
Ing. Giuseppe Spagnuolo